



ORIGINALE

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 29/11/2010**Oggetto :**

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DEL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.3, DELLA LEGGE N.244/2007 E S.M.I. (LEGGE FINANZIARIA 2008).

L'anno duemiladieci addi ventinove del mese di novembre alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta **PUBBLICA straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE.**

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PENNA Bruno	SINDACO	X	
ARIONE Luca	CONSIGLIERE	X	
COTTO Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	X	
CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	X	
SOAVE Franco	CONSIGLIERE	X	
CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	X	
MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	X	
MORANDO Paolo	CONSIGLIERE		X
ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	X	
FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
FERRO Roberto	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	X	
Totale		12	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3, commi 27, 28 e 29, della Legge 24.12.2007, n. 244 e s.m.i. (Legge finanziaria 2008), dispone che:

- al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 25, del D.Lgs. n.163/2006, e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; la delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti;
- entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge finanziaria e quindi entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

EVIDENZIATO che il termine del 30.06.2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato a fine 2010 in sede di conversione del decreto legge n. 78/2009;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge costituzionale n.3/2001)
 - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
 - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):
 - Art.3, comma 2 "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
 - Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

EVIDENZIATO che, secondo una definizione desumibile dal diritto comunitario, devono intendersi per servizi di interesse generale quei servizi forniti dalle industrie di rete destinati all'intera collettività (energia, telecomunicazioni, trasporti, servizi postali, servizi idrici);

TENUTO CONTO della modifica introdotta dall'art. 18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, che ha espunto dal testo originario il riferimento anche alle partecipazioni indirette, con ciò indicando una volontà del legislatore di circoscrivere il vincolo di inerenza agli scopi istituzionali nei confronti delle sole società partecipate cd. "di primo livello" cioè quelle partecipate direttamente (anche in forma minoritaria), e non più, per esempio, nei confronti delle holding;

ACCERTATO che, da una ricognizione effettuata, il Comune di Castiglione Tinella detiene partecipazioni societarie dirette nelle seguenti società:

1. ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.p.A. - percentuale partecipazione 2,24%. La partecipazione è giustificata dalla necessità di garantire l'approvvigionamento dell'acqua potabile.
2. CA.IN S.r.l. - percentuale partecipazione 0,77%. La partecipazione è giustificata dall'impossibilità per il Comune di poter adeguatamente svolgere le proprie competenze in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo canino e di gestione del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi in forma singola.
3. ENTE TURISMO Soc. cons. a responsabilità limitata - percentuale partecipazione 0,25%. La partecipazione è giustificata dall'importante ruolo di sviluppo turistico che viene svolto dall'Ente per il territorio in cui Castiglione Tinella è inserito.
4. TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. - percentuale partecipazione 0,02%. La partecipazione è giustificata dalla necessità di mantenere un ruolo autonomo del Comune nella gestione dei servizi afferenti al ciclo idrico integrato.
5. CIDAR S.r.l. - percentuale partecipazione 5,00%. La partecipazione è giustificata per il fatto che la società, nata dalla trasformazione di un Consorzio tra sette Comuni (Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Calosso, Coazzolo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo), è proprietaria dell'impianto di depurazione acque reflue intercomunale per il trattamento delle acque reflue conferite dalle reti fognarie comunali e dagli insediamenti produttivi del comparto enotecnico, con attività di gestione demandata ad operatori specializzati;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra, che:


- le Società precitate dal n.1 al n.4 svolgono attività di produzione di beni e servizi finalizzati a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, delle finalità istituzionali dell'ente o attività di produzione di servizi di interesse generale per rispondere ai bisogni della collettività (servizi pubblici locali) e, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge n.244/2007 e s.m.i. per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie detenute nelle medesime;
- la società CIDAR S.r.l. è funzionale allo svolgimento di attività di produzione di servizi di interesse generale per rispondere ai bisogni della collettività (servizio di depurazione reflui afferente al ciclo idrico integrato), e, pertanto, anche nella fattispecie, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge n.244/2007 e s.m.i. per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie detenute nella medesima;

RAVVISATO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime espressa nei modi e nei termini di legge



DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n.244/2007 e s.m.i. (Legge finanziaria 2008), il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette detenute dal Comune di Castiglione Tinella nelle società sotto indicate:

1. ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.p.A. - percentuale partecipazione 2,24%. La partecipazione è giustificata dalla necessità di garantire l'approvvigionamento dell'acqua potabile.
2. CA.IN S.r.l. - percentuale partecipazione 0,77%. La partecipazione è giustificata dall'impossibilità per il Comune di poter adeguatamente svolgere le proprie competenze in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo canino e di gestione del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi in forma singola.
3. ENTE TURISMO Soc. cons. a responsabilità limitata - percentuale partecipazione 0,25%. La partecipazione è giustificata dall'importante ruolo di sviluppo turistico che viene svolto dall'Ente per il territorio in cui Castiglione Tinella è inserito.
4. TANARO SERVIZI ACQUE S.r.l. - percentuale partecipazione 0,02%. La partecipazione è giustificata dalla necessità di mantenere un ruolo autonomo del Comune nella gestione dei servizi afferenti al ciclo idrico integrato.
5. CIDAR S.r.l. - percentuale partecipazione 5,00%. La partecipazione è giustificata per il fatto che la società, nata dalla trasformazione di un Consorzio tra sette Comuni (Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Calosso, Coazzolo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo), è proprietaria dell'impianto di depurazione acque reflue intercomunale per il trattamento delle acque reflue conferite dalle reti fognarie comunali e dagli insediamenti produttivi del comparto enotecnico, con attività di gestione demandata ad operatori specializzati.

DI DARE ATTO, pertanto, in relazione al disposto dell'art.3, comma 29, della legge n.244/2007 e s.m.i., che il Comune di Castiglione Tinella non detiene partecipazioni societarie dirette per le quali si debba addivenire alla cessione a terzi.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053



PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Riconozione delle società partecipate dal Comune di Castiglione Tinella. Verifica dei presupposti del mantenimento delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.3, della legge n.244/2007 e s.m.i. (Legge finanziaria 2008)"*.


Castiglione Tinella, 25 NOV. 2010


Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi




Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Bruno Penna



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Nardi



=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10 DIC, 2010

Castiglione Tinella, 09 DIC, 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Nardi



=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====